Relazione anno 2019 attività di vigilanza e controllo ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica -Decreto n. 70 del 17.3.2016 - art. 8, co 5.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della Legge 247/2012 e del Decreto 70/2016, ha emanato la Circolare attuativa del Regolamento della Pratica Forense, disciplinando, oltre alle modalità di svolgimento della pratica stessa, anche come viene esercitato il potere di controllo sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio. Per eventuali approfondimenti la Circolare attuativa è pubblicata sul sito dell'Ordine della sezione L'ORDINE – Regolamenti e Protocolli – Regolamenti interni.

Il Praticante è tenuto, per ciascuno dei tre semestri, alla compilazione delle tre sezioni del libretto di pratica che gli viene assegnato al momento dell'iscrizione (attività di udienza, atti processuali ed attività stragiudiziali, questioni giuridiche).

Il libretto compilato deve essere depositato in segreteria (entro il mese successivo la scadenza del semestre), firmato dal magister e integrato con quattro relazioni manoscritte.

Compiuto, e verificato dal Consiglio, almeno un semestre, il praticante può richiedere di esercitare la professione in sostituzione del proprio magister (patrocinio sostitutivo).

Il praticante può chiedere, per giustificato motivo, il trasferimento presso altro Ordine. Il Consiglio autorizza il trasferimento rilasciando attestazione storica di iscrizione contenente certificazione della pratica parziale svolta.

Il Consiglio esercita il proprio potere di verifica e controllo attraverso l'esame del libretto e delle relazioni e l'audizione del praticante al colloquio che viene fissato alla fine di ogni semestre. Il Consiglio si riserva la facoltà di assumere eventuali altre informazioni.

In caso di sostituzione della pratica con una delle possibilità previste dall'art.2, co 7, della Circolare attuativa, l'attività di verifica viene svolta unicamente sul semestre effettivo mentre per il periodo sostituito il Consiglio valuta la validità della documentazione attestante il corretto svolgimento della sostituzione.

In caso di tirocinio anticipato il Consiglio, previa audizione del praticante, con verifica del libretto e della relazione conclusiva del magister e del tutor accademico, rilascia attestazione di compiuto semestre. Il praticante potrà poi confermare l'iscrizione nel Registro una volta conseguita la laurea, entro i termini previsti dalla Convenzione con l'Università degli Studi di Siena.

Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato al termine del periodo di tirocinio.

Il Consiglio ha la facoltà di non convalidare ogni singolo semestre e di non rilasciare la compiuta pratica, qualora la verifica dia risultati insufficienti, disponendo la ripetizione del colloquio o anche convocando il praticante insieme al proprio magister.

Il Consiglio dell'Ordine, eletto in data 11 luglio 2019, dal 20 settembre 2019 al dicembre 2019, previa verifica e controllo come da Circolare attuativa:
- ha fissato 8 sessioni di colloqui, esaminando 42 praticanti - ha rilasciato 16 certificati di compiuta pratica, 2 certificati di compiuta pratica con sostituzione ex art. 73 DL 69/13, 2 attestazioni di compiuto tirocinio anticipato, 1 compiuta pratica parziale per trasferimento - ha autorizzato 5 praticanti al patrocinio sostitutivo - ha rilasciato 1 nulla-osta al trasferimento.

Il Referente per la Pratica si è trovato a risolvere casi particolari che richiedevano l'interpretazione dei regolamenti e necessità di colloqui con il magister ed è stata inviata una comunicazione ai praticanti che dovevano sostenere l'esame scritto.

Siena, 27.8.2020

La Presidente
Avv. Lucia Secchi Tarugi

Il Referente per la Pratica Forense
Avv. Gabriele Cresti